

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri      | Presidente  |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta  | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(estensore)  |
| - Prof.ssa Lucia Picardi        | Membro designato dal Conciliatore<br>Bancario Finanziario   |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi    | Membro designato da Confindustria,<br>di concerto con Confcommercio,<br>Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con nota datata 27/01/2010 il reclamante, qualificatosi amministratore, chiede che la Banca gli riconosca il diritto di compiere operazioni ("prelievo/versamento") sul conto corrente di cui il Condominio è titolare.

La banca, nella risposta del 17/02/2010, richiede di avere notizie in merito alla titolarità dei poteri di rappresentanza del condominio ("chi ad oggi ha le facoltà di rappresentare il condominio") e del correlativo diritto di compiere atti dispositivi del rapporto di c/c acceso presso la locale Agenzia.

Nell'ulteriore nota dell'8/03/2010 il reclamante cita, a dimostrazione della legittimazione ad agire in nome e per conto del condominio, una delibera assembleare del 14/01/2010 "non contestata nei termini e modi di legge", nella quale viene "confermata" la sua nomina quale amministratore.

In una successiva nota del 9/03/2010 la banca rileva che, oltre al citato verbale dell'assemblea del 14/01/2010 – "composta da n. 2 proprietari per complessivi millesimi 88,70" – il Condominio ha trasmesso una successiva delibera (di cui al verbale del 2/02/2010) con la quale l'assemblea, "composta da n. 14 proprietari per complessivi millesimi 782,94" [...] nel dichiarare di nessun valore la precedente assemblea del 14/01/2010" riconosceva amministratore un soggetto diverso dal preteso rappresentante. Atteso lo stato di incertezza circa l'individuazione del soggetto cui riferire i poteri di rappresentanza legale del condominio "e la conseguente onerosità [...] nella corretta gestione del rapporto", la banca informa di aver deciso di procedere alla "estinzione del conto corrente". Il saldo creditore di estinzione, riferisce in conclusione la banca, verrà restituito a mezzo assegno circolare intestato al condominio.

Con nota del 20/03/2010 il reclamante richiede che l'assegno per la restituzione del saldo creditore venga spedito esclusivamente al suo domicilio.

Nel ricorso il preteso "cliente" chiede all'ABF di:

- a.** accertare il suo diritto di disporre – in qualità di legale rappresentante del condominio – del rapporto di c/c in forza della delibera assembleare del 14/01/2010;
- b.** condannare la banca a consegnargli l'assegno per la restituzione del saldo creditore di estinzione;
- c.** ordinare l'esibizione della delibera assembleare del 2/02/2010 ("onde denunciare immediatamente il falso in Procura della Repubblica" essendo la delibera "priva di vidimazione").

Osserva l'intermediario che dal verbale del 2/02/2010 risulta che l'assemblea dei condomini, all'unanimità, ha dichiarato priva di efficacia la precedente assemblea del 14/01/2010 convalidando la nomina di altro soggetto, diverso dal ricorrente.

Precisa ancora che l'estinzione del rapporto di conto corrente intestato al Condominio – disposta ex art. 8, comma 5, del relativo contratto e comunicata con

raccomandata in data 9/03/2010 – è avvenuta il 13/4/2010 con contestuale sollevazione del Condominio da ogni onere.

Chiede, in definitiva, che l'ABF respinga il ricorso perché infondato.

## DIRITTO

Il Collegio muove dal rilievo che tra le parti del contratto di conto corrente non risultano, allo stato, controversi la soluzione del rapporto né i suoi corrispondenti effetti patrimoniali: soluzione che si è avuta, conviene esplicitare qui, in conformità dell'art. 8, comma 5 del contratto ("norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi").

Data l'estinzione del rapporto con il Condominio, sembra che per le domande infine proposte possa configurarsi, di là della stessa questione inerente alla legittimazione del ricorrente, un oggettivo difetto di attualità nell'interesse alle pronunce di cui supra a. e b. (accertamento del potere di compiere atti dispositivi del rapporto di c/c e condanna della banca alla consegna dell'assegno).

Quanto alla domanda sub c. (ordine di esibizione), non è sufficiente l'invocazione, a conforto della pretesa esibizione, dell'art. 119, comma 4, T.U.B., secondo cui "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".

Invero, nel caso di specie, con rilievo che appare destinato a includere nelle sue conseguenze ulteriori altresì quelle domande pur già fatte segno di esame analitico, a riuscire controversa è la stessa qualità di "cliente" in capo al ricorrente, né il relativo accertamento può prescindere dal diritto di difesa del Condominio rispetto al quale l'odierno ricorrente, preteso ma contestato esercente i poteri rappresentativi dell'Ente, è in evidente posizione di alterità e conflittualità.

Dunque, non soccorrendo alcuna possibilità di accertare con efficacia nei confronti del Condominio "cliente" - siccome questo va reputato come estraneo al presente



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

giudizio: arg. ex art. 78, 2° comma, c.p.c.- gli effettivi poteri rappresentativi del ricorrente, nessuna domanda di quest'ultimo può trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI